Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 05/03/2019

FATTO

In data 20.05.2015, il ricorrente stipulava contratto di mutuo con cessione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 06.12.2017, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo del 01.03.2018, lamentava la mancata restituzione della quota non maturata delle commissioni di gestione e dei premi assicurativi. A seguito del mancato accoglimento del reclamo adiva questa Arbitro per la restituzione della complessiva somma di euro 555,49.
L'intermediario si costituiva ritualmente e rappresentava l'intervenuta sottoscrizione, contestuale alla stipula del contratto di finanziamento, di una copertura assicurativa CPI a garanzia del pagamento di tutto o parte del debito residuo al verificarsi di decesso o inabilità temporanea/totale dell'assicurato, per la quale veniva corrisposto un premio assicurativo di Euro 1.314,29; nonché di una polizza a garanzia del pagamento di un'indennità da ricovero ospedaliero e assistenza alla persona nel periodo di copertura con la previsione di un premio di Euro 440,00. Deduceva l'intervenuto rimborso a di Euro 903,97 a titolo di quota non maturata del premio come determinata dalle condizioni generali di polizza, mettendo in evidenza la direzione della polizia *indennitaria"* alla garanzia del pagamento di quanto l'assicurato fosse tenuto a pagare per prestazioni medico-sanitarie o ricovero ospedaliero e, dunque, l'estraneità al rimborso totale o parziale del credito. Con riferimento alle spese di gestione, escludeva la rimborsabilità perché il relativo importo è stato corrisposto dal cliente al momento della corresponsione di ogni rata, concludendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito a seguito dell'estinzione anticipata.
Secondo il consolidato orientamento dell'ABF - confermato dal Collegio di Coordinamento (dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017) - il principio di equa riduzione del costo del finanziamento impone la restituzione della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata. Nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile sia gli oneri e i costi imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili), sia gli oneri e i costi riferibili all'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota). In difetto di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005, l'intero importo di ciascuna delle voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare secondo un criterio proporzionale.
In conformità degli orientamenti dei Collegi, il diritto alla restituzione della quota non maturata del premio assicurativo dipende dal collegamento funzionale tra polizza assicurativa e concessione del credito. La contestualità della sottoscrizione della polizza alla stipula del contratto e la evidente connessione al finanziamento manifestano la fondatezza della richiesta di restituzione degli oneri non maturati.
La compagnia di assicurazione ha rimborsato la somma di euro 903,97 sulla base del criterio di calcolo previsto dal regolamento contrattuale sì che alcun importo ulteriore spetta al ricorrente.
La richiesta di restituzione della quota del premio assicurativo relativo alla polizza sanitaria, stipulata dall'intermediario con beneficiario diretto l'assicurato, è infondata.
Secondo il consolidato orientamento dell'ABF, la polizza ha natura indennitaria e non può considerarsi connessa al finanziamento, essendo destinata a coprire il rischio di verificazione di una serie di eventi che non incidono sulla capacità economica del cliente di rimborsare il prestito. Pertanto, il rapporto assicurativo permane nonostante l'intervenuta estinzione anticipata.
Le "spese di getione pratica" non possono essere oggetto di retrocessione in quanto il costo totale di Euro 216,00 (Euro 2,00 al mese per centotto rate) non è stato addebitato al cliente in via anticipata. Il ricorrente ha corriposto soltanto l'importo mensile di Euro 2,00 allo scadere delle singole rate pagate.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO